

Allegato D

al Decreto n. 4148/AMB del 29 dicembre 2017, pubblicato sul BUR n. 6 dd. 7 febbraio 2018

Contenuti dello stato di fatto delle attività estrattive

Articolo 6, comma 5, lettera d) della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive)

I soggetti autorizzati all'attività estrattiva sono tenuti a presentare alla struttura competente in materia di attività estrattive, entro il 1 marzo di ogni anno, uno stato di fatto dell'attività estrattiva svolta a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente.

La documentazione di cui sopra dovrà mettere in evidenza, con diverse campiture esplicitate in una legenda, le aree in coltivazione e quelle per le quali è stato eseguito il riassetto ambientale nell'anno in esame e dovrà essere trasmessa in formato vettoriale georeferenziato, espresso in coordinate ETRF2000 – UTM33 (RDN2008–TM33, EPSG 6708) nel sistema di Riferimento Geodetico Nazionale ETRF89 – ETRF2000, con quote geoidiche nazionali, riportate in metri sul livello medio del mare.

La documentazione di cui sopra dovrà comprendere almeno i seguenti elaborati:

- a) planimetria dello stato di fatto, redatta nella stessa scala del progetto autorizzato, realizzata sulla base di un rilievo topografico di dettaglio, con le seguenti indicazioni:
 - 1) limite autorizzato all'attività estrattiva, con l'indicazione delle coordinate assolute di ogni vertice;
 - 2) recinzione dell'area di cava;
 - 3) aree in coltivazione, aree in fase di riassetto ambientale e aree definitivamente recuperate;
 - 4) quote rilevate espresse in metri s.l.m.m.;
 - 5) caposaldi e relative coordinate assolute;
 - 6) ubicazione dei depositi di materiali gestiti all'interno dell'area di cava, compresi quelli provenienti da siti esterni;
 - 7) opere di mascheramento e mitigazione degli impatti;
 - 8) impianti di primo trattamento, manufatti e simili;

- b) sezioni quotate dello stato di fatto, ubicate nella stessa posizione del progetto autorizzato e redatte nella medesima scala, derivanti da un rilievo topografico di dettaglio, con le seguenti indicazioni:
 - 1) limite autorizzato all'attività estrattiva;
 - 2) recinzione dell'area di cava;
 - 3) profilo di massimo scavo autorizzato;
 - 4) profilo del lotto in coltivazione autorizzato;
 - 5) profilo raggiunto dalla coltivazione effettuata nel corso dell'anno di riferimento;
 - 6) profilo finale del recupero ambientale autorizzato;

- c) relazione tecnica dell'attività estrattiva svolta nel corso dell'anno di riferimento, con le

seguenti indicazioni:

- 1) estremi dell'autorizzazione;
 - 2) modalità di esecuzione del rilievo topografico di dettaglio;
 - 3) descrizione delle attività di coltivazione e riassetto ambientale svolte nel corso dell'anno di riferimento;
 - 4) descrizione dello stato di avanzamento dell'attività estrattiva complessivamente svolta rispetto alle previsioni del progetto autorizzato;
 - 5) risultati del calcolo delle volumetrie estratte;
 - 6) superfici interessate dall'attività di scavo e dalle attività di riassetto ambientale;
 - 7) volumetria dei depositi di materiali gestiti all'interno dell'area di cava, compresi quelli provenienti da siti esterni ed eventuale calcolo di stabilità;
 - 8) ottemperanza alle eventuali prescrizioni operative contenute nel decreto autorizzativo;
 - 9) eventuali difformità rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato;
 - 10) attestazione del pagamento degli oneri di coltivazione e di collaudo;
- d) scheda riassuntiva dello stato di fatto dell'attività estrattiva;
- e) scheda statistica.

Tutti gli elaborati devono essere consegnati o trasmessi in originale, datati e firmati, e corredati dall'asseverazione prevista dall'art. 22, comma 2, della LR 12/2016. Il modello per l'asseverazione è rinvenibile tra la modulistica scaricabile sul sito internet della Regione alla pagina dedicata alle Attività estrattive.

Nel caso di elaborati cartacei, questi dovranno riportare firma o firme autografe, nel caso di elaborati digitali, firma o firme digitali dei professionisti redattori.

La consegna può essere tradizionale, attraverso il protocollo della Direzione centrale ambiente ed energia, o via PEC all'indirizzo ambiente@certregione.fvg.it.

Per qualunque modo di trasmissione scelto, deve essere reso disponibile copia digitale degli elaborati, eventualmente su CD-ROM, nei formati più comuni, standard o di interscambio.

Non verranno accettati né documenti cartacei non firmati, né documenti digitali non firmati digitalmente, in quanto non possono qualificarsi quali atti originali.